



STUDIO LEGALE DI VEROLI

Avv. Riccardo Di Veroli
Avv. Angelo Gallo
Dott.ssa Giulia Fraioli

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO
REGIONALE DEL LAZIO
(Roma)**

* * *

RICORSO

CON ISTANZA CAUTELARE

Nell'interesse dell'avv. **Augusto Marrese** [REDACTED]

[REDACTED]
rappresentato e difeso, giusta procura allegata al presente atto, dall'Avv. Riccardo Di Veroli (C.F. DVRRCR82C21H501T) ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio a Roma in Via di Villa Ada n.57.

Si indicano alla segreteria i recapiti di posta elettronica certificata *riccardodiveroli@ordineavvocatiroma.org* e di fax 06/86322865, presso i quali si dichiara sin da ora di voler ricevere comunicazioni o notificazioni inerenti al presente procedimento.

Ricorrente

Contro

- **Ministero della Giustizia**, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata *ex lege* a Roma in via dei Portoghesi n.12;
- **Dipartimento Organizzazione Giudiziaria - direzione Generale del Personale**, in persona del Direttore *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata *ex lege* a Roma in via dei Portoghesi n.12;
- **Commissione Interministeriale per l'Attuazione del Progetto RIPAM**, in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa



dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata *ex lege* a Roma in via dei Portoghesi n.12;

- **FORMEZ PA**, in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata *ex lege* a Roma in via dei Portoghesi n.12;

Resistenti

E nei confronti di

- **ELEONORA PARACUOLLO** [REDACTED] [REDACTED] | [REDACTED] [REDACTED]
[REDACTED] [REDACTED] | [REDACTED] [REDACTED]
[REDACTED]
- **GIULIA DEL CHIARO:** [REDACTED] [REDACTED] | [REDACTED] [REDACTED]
[REDACTED]
- **MARZIA AMARANTO:** [REDACTED] [REDACTED] | [REDACTED] [REDACTED]
[REDACTED]

Controinteressati

§§

PER L'ANNULLAMENTO

previa sospensione dell'efficacia e adozione di idonea misura cautelare

- Per quanto di ragione, del **provvedimento di cui all'avviso del 7 maggio 2026** con il quale il Ministero della Giustizia ha avviato le procedure di scelta della sede da parte dei vincitori del concorso per n. 2.600 posti di Assistente della famiglia dei cancellieri e dei servizi giudiziari (codice 02), inseriti nella graduatoria validata dalla Commissione RIPAM in data 14 aprile 2026, di cui al bando del 30 luglio 2025, nella parte in cui ha illegittimamente precluso al ricorrente l'inserimento nel "**primo scaglione**" dei candidati convocati per la scelta della sede in data 14 maggio 2026, nonostante lo stesso fosse titolare del diritto di priorità di cui all'art. 33, comma 5, della L. n. 104/1992, in ragione della necessità di prestare assistenza [REDACTED] persona con disabilità grave, nonché [REDACTED] persona con disabilità riconosciuta ai sensi dell'art. 3, comma 1, della medesima legge (come tempestivamente comunicato all'Amministrazione - **doc.1**);



- Per quanto di ragione, del **provvedimento comunicato con mail del 9/04/2026** con cui il Ministero ha formalmente invitato il ricorrente, quale vincitore del concorso, a trasmettere la necessaria documentazione per la scelta della sede, limitando il diritto ex art.33 c.5 L.n.104/92 solo allo "*status di genitore di figlio minore disabile in stato di gravità*", laddove lesivo degli interessi di parte ricorrente (**doc.2**);
- Per quanto di ragione, del **provvedimento di diniego del 12/05/2026** alla concessione del beneficio ex art.33 c.5 L.n.104/92 (**doc.3**);
- Per quanto di ragione, del **Bando di concorso** pubblicato sul sito INPA in data 30/07/2025 con cui la Commissione RIPAM ha indetto, per conto del Ministero della giustizia, il menzionato concorso per il reclutamento di un contingente complessivo di n.2970 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, di cui 2.600 unità nell'Area assistenti a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria (codice 02), laddove interpretato in senso lesivo degli interessi di parte ricorrente (**doc.4**);
- Per quanto di ragione e se lesive, della **graduatoria del concorso** in questione pubblicata in data 18/02/2026 (cod. 02) e delle sue successive rettifiche del 3/04/26, del 15/04/26, del 28/05/26 e del 25/06/2026 (**doc.5 e 6**);
- nonché di ogni altro atto connesso anteriore e conseguente del procedimento anche se ad oggi non conosciuto né prodotto dall'Amministrazione e comunque lesivo dei diritti e degli interessi di parte ricorrente.

*

NONCHE' PER L'ACCERTAMENTO E LA CONDANNA

dell'interesse del ricorrente, collocato alla posizione n. 1.462 della graduatoria con il punteggio di 26,5, ad essere inserito nel "*primo scaglione*" dei candidati aventi diritto alla scelta della sede in via prioritaria ai sensi dell'art. 33, comma 5, della L. n. 104/1992 e, conseguentemente, ad esercitare il diritto di opzione indicando, quali sedi di preferenza, in ordine di maggiore prossimità al nucleo familiare da assistere, il [REDACTED] e, in subordine, i distretti di [REDACTED] o comunque altra sede limitrofa, in quanto più vicina al domicilio della [REDACTED]



Il tutto tenendo altresì conto della condizione di disabilità del [REDACTED], con conseguente condanna dell'Amministrazione resistente a riesaminare la posizione del ricorrente, consentendogli di esercitare, con priorità rispetto agli altri candidati, il diritto di scelta della sede.

§§

FATTO

1. Con Bando di concorso pubblicato sul Portale INPA lo scorso 30/07/2025, la Commissione RIPAM ha indetto il *“concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di n.2970 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli del **Ministero della giustizia**, di cui n.370 unità nell'Area funzionari a supporto degli Uffici notificazioni, esecuzioni e protesti (UNEP) e n.2600 unità nell'area assistenti a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria”*.
2. La Commissione ha previsto di avvalersi di Formez PA e ha articolato la procedura concorsuale attraverso:
 - Una prova scritta (art.6);
 - La valutazione dei titoli (art.7).
3. La selezione mira a reclutare un totale di 2970 unità di personale a tempo indeterminato ripartiti, secondo diversi requisiti di ammissione e prove scritte, in due diversi profili: codice 01 - 370 funzionari a supporto degli Uffici notificazione, esecuzioni e protesti (UNEP); codice 02 - 2600 assistenti a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria.
4. In merito al **“Codice 02”** - per quanto interessa in questa sede - l'Amministrazione ha previsto l'assunzione di 2.600 assistenti da destinare ai seguenti distretti:



DISTRETTO	POSTI A BANDO
ANCONA	55
BARI	55
BOLOGNA	160
BRESCIA	110
CALTANISSETTA	5
CAMPOBASSO	10
CATANIA	57
CATANZARO	33
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE	40
DIREZIONE NAZIONALE ANTIMAFIA E ANTITERRORISMO	7
FIRENZE	170
GENOVA	140
L'AQUILA	5
LECCE	10
MESSINA	15
MILANO	410
MINISTERO GIUSTIZIA	24
NAPOLI	240
PALERMO	60
PERUGIA	40
POTENZA	28
PROCURA GENERALE C/O CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE	1
REGGIO CALABRIA	30
ROMA	290
SALERNO	25
TARANTO	15
TORINO	290
TRIESTE	95
VENEZIA	180
TOTALE	2.600

5. Quanto agli “**esami**”, l’Amministrazione ha previsto **un’unica prova scritta** articolata in un TEST strutturato in 40 quesiti a risposta multipla da risolvere in 60 minuti, con un punteggio minimo di 21/30 e un massimo di 30/30 punti su diverse materie previste espressamente dal Bando per il codice 02 (art.6).
6. Terminata la prova scritta la Commissione ha ripubblicato gli esiti fino all’ultimo aggiornamento del 12/02/2026.
7. Successivamente, completata la valutazione dei titoli ai sensi dell'art. 7 del bando, la Commissione ha pubblicato, **in data 18 febbraio 2026**, la graduatoria finale di merito del concorso (cod. 02), successivamente rettificata con quattro distinti provvedimenti adottati in data 3 aprile, 15 aprile, 28 maggio e 25 giugno 2026.

*

8. In possesso dei requisiti di partecipazione previsti dal Bando, il ricorrente ha presentato domanda di partecipazione per il codice 02 del menzionato concorso (codice DT3EFNTFTX), superando brillantemente la prova scritta con il punteggio di **26,5/30** e risultando così vincitore della selezione alla **posizione n.1.462 con il medesimo punteggio (doc.7/8/9)**.



9. Pertanto, con **mail del 9/04/2026**, il Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria – Direzione Generale del Personale ha invitato il ricorrente alla scelta della sede quale vincitore della selezione e a comunicare la documentazione attestante l'eventuale priorità, limitando però la possibilità di usufruire del beneficio ex art.33 c.5 L.n.104/92 solo allo "*status di genitore di figlio minore disabile in stato di gravità*" (art.3 c.3).
10. Con **e-mail del 10/04/2026** (e relativi allegati), il ricorrente ha comunicato e dimostrato all'Amministrazione di essere titolare del diritto alla scelta prioritaria della sede di prima assegnazione ai sensi dell'art. 33, comma 5, della L. n. 104/1992, in qualità di **caregiver** [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] con necessità di assistenza continua, come attestato dai verbali della Commissione medica per l'accertamento dell'handicap e della Commissione medica per l'accertamento dell'invalidità civile [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] (**doc. 10, 11**).
11. Nella medesima comunicazione, il ricorrente ha altresì rappresentato la necessità di essere assegnato al distretto più vicino al proprio luogo di residenza, evidenziando di dover prestare assistenza anche [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] (**doc. 12, 13**).
12. Nella dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del 10/04/2026, nonché nello stato di famiglia allegato, il ricorrente ha altresì rappresentato la presenza



nel nucleo familiare dell'ulteriore figlia [REDACTED] circostanza che aggrava ulteriormente il complessivo carico familiare e assistenziale.

13. Tuttavia, con **e-mail del 12/05/2026** l'Ufficio assunzioni **ha negato il beneficio** di scelta prioritaria della sede, precisando che la documentazione trasmessa *“non attesta una delle condizioni che, ai sensi dell'Avviso del 9 aprile 2026 relativo alla procedura di assunzione di n.2.600 unità nell'Area assistenti a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria, danno titolo alla priorità nella scelta della sede”*.

14. Con **e-mail del 12/05/2026**, il ricorrente ha insistito per il riesame della propria posizione volto al riconoscimento del beneficio in questione, puntualizzando che, nell'avviso del 9 aprile, la PA avrebbe dovuto *“bilanciare gli interessi coinvolti”* e che, nella specie, il trasferimento in altra sede gli avrebbe impedito di prestare la dovuta assistenza ai propri familiari supportandoli nei periodici (e necessari) controlli clinici e diagnostici presso le diverse strutture sanitarie (**doc. 14**).

15. La P.A. non ha mai riscontrato tale ultima richiesta.

16. Quindi, con l'impugnato Avviso del 7 maggio 2026 il Ministero ha permesso ai candidati vincitori dalla posizione 1 alla posizione 1.300, oltre a 122 candidati in posizione successiva ma titolari di priorità dichiarate, di poter rientrare nel “primo scaglione” di scelta della sede, consentendogli di poter inviare il modulo di disponibilità all'assunzione **dal 7 maggio 2026 al 14 maggio 2026**.

17. Tale possibilità è stata illegittimamente preclusa al ricorrente, collocato alla posizione n. 1.462 della graduatoria, poiché l'Amministrazione non ha ritenuto idoneo, ai fini del riconoscimento del diritto alla scelta prioritaria della sede, il beneficio in qualità di *caregiver* della moglie, [REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED] riservando detto beneficio, secondo quanto previsto dall'avviso, ai soli candidati genitori di figli minori con handicap in situazione di gravità.

18. Parimenti, l'Amministrazione non ha ritenuto rilevante, ai fini dell'attribuzione del medesimo beneficio, la condizione del [REDACTED] anch'egli



- _____

Brevi cenni sulla giurisdizione.

La presente controversia attiene alla fase di svolgimento e definizione della procedura concorsuale, ed in particolare alla corretta applicazione dei criteri di preferenza e di priorità nella scelta della sede previsti anche dall'art. 33, comma 5, L. 104/1992, nell'ambito del procedimento di assegnazione delle sedi ai vincitori.



Si censurano, quindi, atti di macro – organizzazione espressione dell’organizzazione della struttura amministrativa nei cui confronti il privato è titolare di un interesse legittimo (**Cfr. Consiglio di Stato n.2210/2019**).

In tale segmento procedimentale l’Amministrazione resistente esercita poteri autoritativi, incidendo sulla posizione di interesse legittimo del ricorrente al corretto esercizio del potere e alla legittima considerazione del beneficio riconosciuto dalla normativa sull’*handicap*.

Ne consegue che la pretesa azionata, volta all’annullamento dei provvedimenti di esclusione del ricorrente dal novero dei beneficiari della priorità di sede e alla conseguente riedizione del potere, rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo, in virtù dei principi generali di riparto tra giurisdizione ordinaria e amministrativa in presenza di esercizio di pubblico potere.

§§

Il presente ricorso si basa sul seguente motivo di

DIRITTO

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE, VIOLAZIONE DELL’ART.33 c.5 L.N.104/92; VIOLAZIONE DELL’ART.3 L.N.241/90; VIOLAZIONE DEGLI ARTT.2, 3, 32 E 97 DELLA COSTITUZIONE; ECCESSO DI POTERE PER DISPARITÀ, VIZIO DI MOTIVAZIONE, TRAVISAMENTO DEI FATTI, DIFETTO DI ISTRUTTORIA, IRRAGIONevolezza, ILLOGICITÀ, ERRONEITÀ DEI PRESUPPOSTI, TRAVISAMENTO DEI FATTI: NELLA PARTE IN CUI IL MINISTERO HA NEGATO AL RICORRENTE LA POSSIBILITÀ DI RIENTRARE TRA I FRUITORI DEL BENEFICIO DI SCELTA PRIORITARIA DELLA SEDE.

Con il presente motivo di ricorso il ricorrente impugna gli atti in epigrafe con specifico riferimento all’illegittima decisione del Ministero di precludere la priorità di scelta della sede ai soli candidati con lo “*status di genitore di figlio minore disabile in stato di gravità*” ex art.3 c.3 L.n.104/92, in violazione di quanto previsto dall’art.33 c.5 della stessa legge e dal Bando di concorso.

Nella specie, è evidente l’interesse dell’avv. Marrese all’assegnazione prioritaria di sede per assistere la [REDACTED], perché allo stesso è stato ingiustamente precluso di poter rientrare tra 122 beneficiari in posizione successiva alla 1.300 a cui è stato concesso il menzionato beneficio.



Con e-mail del 10/04/2026 il ricorrente ha espressamente indicato di essere "caregiver" [REDACTED]

Tuttavia, il Ministero ha ingiustamente negato tale beneficio circoscrivendolo solo ai candidati / genitori di figlio minore disabile in stato di gravità *ex art.3 c.3 L.n.104/92*.

Una scelta illegittima che non tiene conto della portata della disposizione in questione e che, allo stato, ha costretto il ricorrente a dover attendere "il secondo scaglione" di scelta delle sedi per i vincitori (quindi dopo i 1.300 vincitori e i 122 beneficiari), compromettendogli così di poter prestare la dovuta assistenza alla

[REDACTED]. La limitazione del beneficio operata dall'Amministrazione ai soli vincitori che rivestano lo status di genitore di figlio minore con *handicap* in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L. n. 104/1992 **si pone in contrasto con l'art. 33, comma 5, della medesima legge**, disposizione di carattere generale che riconosce il diritto alla scelta prioritaria della sede in presenza dei relativi presupposti e che non può essere interpretata in senso restrittivo nei termini prospettati dal Ministero.

Ciò premesso, occorre esaminare, in primo luogo, le ragioni per le quali il ricorrente aveva diritto al riconoscimento del beneficio in qualità di *caregiver* [REDACTED]

[REDACTED] In secondo luogo, verranno illustrate le ulteriori ragioni per cui l'Amministrazione avrebbe comunque dovuto tenere conto anche della necessità di prestare assistenza al [REDACTED]



1.- SUL DIRITTO DEL RICORRENTE ALLA SCELTA PRIORITARIA DELLA SEDE IN QUALITÀ DI
CAREGIVER DELLA [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]

Nel caso di specie, il ricorrente presta assistenza, in qualità di caregiver, alla propria

L'art 33, comma 5, L.n. 104/92 prevede che:

Il comma 3 dell'art.33 L.n.104/92 ha stabilito infatti che:

1



La disposizione in questione estende il beneficio al lavoratore dipendente che abbia necessità di assistere il proprio coniuge, convivente di fatto oppure parente o affine entro il secondo grado ma **non introduce alcuna distinzione tra figli minori e genitori adulti disabili, né subordina il diritto alla qualità di genitore del disabile.**

Il presupposto è solo il vincolo familiare (entro il 2° grado eventualmente estensibile al 3° grado) e l'assistenza continuativa al disabile.

È evidente che, secondo il tenore letterale dell'art. 33, comma 5, della L. n. 104/1992, il diritto alla scelta prioritaria della sede è riconosciuto anche al lavoratore che presta assistenza al coniuge in situazione di handicap grave, al pari di quanto previsto per l'assistenza al figlio che versi nella medesima condizione.

Sul punto, la giurisprudenza amministrativa ha recentemente ribadito, inoltre, che l'art.33, comma 5, L.n.104/92, per la sua portata generale e natura imperativa, trova applicazione anche nella fase di prima assegnazione della sede successiva al superamento di un concorso pubblico, pure in assenza di espresso richiamo nel bando (*TAR Lazio n.2514/2026*).

Quindi, la limitazione imposta dal Ministero non trova alcuna valida giustificazione e la valutazione effettuata si scontra in modo inequivocabile con una norma imperativa di rango primario, che deve trovare applicazione a prescindere anche da quanto indicato dal Bando.

Il caso in esame è ancor più grave perché il Bando non prescrive alcuna limitazione, si tratta quindi di un'arbitraria e irragionevole decisione del Ministero nella fase di assegnazione delle sedi palesemente contraria all'art.33 c.5 L.n.104/92 che, per sua natura, è espressione di principi solidaristici di rango costituzionale (artt.2, 3, 32 e 38 della Costituzione) e trova fondamento nella Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità ratificata dall'Italia con la L.n.18/2009.

La suddetta Convenzione impone infatti agli Stati aderenti di adottare misure effettive volte a garantire piena tutela alle persone con disabilità e ai soggetti che prestano loro assistenza continuativa.

Laddove poi le clausole del Bando fossero interpretate nel senso indicato dal Ministero, è evidente che tali clausole limitative dovrebbero comunque intendersi



“etero-integrate” dalla disposizione in questione quale norma imperativa, in quanto incompatibili con le esigenze di tutela di rilievo costituzionale connesse alla condizione di handicap.

L’art.33, comma 5, L.n.104/92 costituisce infatti disposizione imperativa espressione di principi solidaristici di rango costituzionale, idonea a determinare l’eterointegrazione della *lex specialis* ovvero la disapplicazione delle eventuali clausole difformi (***cfr. TAR Lazio nn.18198/2023, 18200/2023 e 18202/2023***).

La giurisprudenza ha chiarito infatti che l’art.33 comma 5 della L.n.104/92 “*in quanto espressione di un principio solidaristico di rango costituzionale (posto a tutela del soggetto affetto da disabilità), costituisce prescrizione imperativa, come tale legittimante l’eterointegrazione del bando ovvero la sua disapplicazione da parte del G.O ove contenente disposizioni difformi alla legge*” (***Cfr. anche T.A.R. Roma Lazio sez. V, 5/02/2024, n. 2196***).

Detto ciò, poiché la PA ha espressamente concesso il beneficio in questione a tutti i candidati genitori di figli con *handicap* grave, l’indebita esclusione del beneficio a favore della parte ricorrente risulta anche **contraria alla “ratio” della disposizione e per questo palesemente discriminatoria**.

L’Amministrazione ha assegnato il diritto di precedenza nella scelta della sede ai candidati vincitori già “**in prima assegnazione**” all’esito della procedura selettiva¹ perché la prevalenza delle esigenze assistenziali può derogare al mero ordine di graduatoria (***TAR Lazio n.807/2023***), quindi, **non ha alcuna logica la restrizione imposta dal Ministero ai soli candidati / genitori con figli minori disabili**. Del resto, l’assegnazione ad altra sede di servizio disposta ai sensi dell’art.33 L.n.104/92 è un **beneficio** previsto a **vantaggio del disabile** e non del lavoratore / richiedente; quindi, è strumentale e connesso intimamente alla persona dell’assistito a cui la disposizione presta tutela.

In questa prospettiva, la più recente giurisprudenza di legittimità ha ulteriormente rafforzato la tutela del lavoratore caregiver, chiarendo che il divieto di discriminazione indiretta fondata sulla disabilità si applica anche al lavoratore che

¹ Come espressamente ammesso e confermato dalla giurisprudenza amministrativa (***Cfr. Consiglio di Stato n.4779/2020***).



assiste un familiare disabile e impone l'adozione di soluzioni ragionevoli, stabili e non meramente provvisorie, idonee a consentire l'effettivo svolgimento dell'attività assistenziale, salvo il limite dell'onere sproporzionato per il datore di lavoro/amministrazione. Ne deriva che l'Amministrazione non può omettere ogni concreta valutazione della posizione del caregiver, né trattare situazioni diverse in modo indistinto o meramente formale (*Cass. civ., sez. lav., 13 aprile 2026, n. 9104*). Ne deriva che la negazione del beneficio in questione è palesemente irragionevole e discriminatorio nei confronti del soggetto disabile che, nella specie, è [REDACTED]

meriterebbe secondo il Ministero minor tutela rispetto al figlio disabile di un altro candidato.

È come se il Ministero considerasse diversi gradi di tutela non previsti dalla disposizione in esame, distinguendo familiari disabili di “serie A” e disabili di “serie B”, a cui non sarebbe prevista alcuna possibilità di assistenza.

Una simile distinzione, oltre a non trovare alcun fondamento nel dato normativo, introduce una limitazione irragionevole del diritto di precedenza incompatibile con la finalità assistenziale perseguita dalla disposizione.

Tale palese discriminazione, che porta a comprimere i diritti fondamentali dell'individuo, non trova neppure giustificazione da una puntuale motivazione da parte dell'Amministrazione.

La scelta di precludere il beneficio al ricorrente si palesa quindi discriminatoria e **non motivata**, atteso che il Ministero non ha chiarito quali sarebbero le eventuali esigenze per escludere allo stesso la priorità di scelta di sede, soprattutto nella specie dove tale priorità è stata espressamente concessa ad altri candidati.

L'Amministrazione si è limitata a giustificare la propria scelta facendo leva sulle condizioni indicate nell'avviso del 9 aprile 2026.

Eppure, l'art.33 c.3 L.n.104/92 ha previsto determinati presupposti che sussistono pienamente nella fattispecie.

La richiesta del ricorrente è infatti pienamente legittima sotto il profilo “**soggettivo**”, perché lo stesso ha necessità di prestare assistenza alla moglie in



condizione di *handicap* grave ex art.3 c.3 L.n.104/92, come puntualmente dimostrato e accertato dalla documentazione allegata in atti.

Dal punto di vista "**oggettivo**", inoltre, per negare il beneficio in oggetto l'Amministrazione avrebbe dovuto indicare le eventuali circostanze impeditive all'assegnazione richiesta per ragioni di tipo organizzativo ("*ove possibile*"), con la loro adeguata illustrazione.

Grava infatti sull'Amministrazione l'onere di dimostrare l'eventuale assenza di posti disponibili o la sussistenza di concrete esigenze organizzative ostative all'assegnazione richiesta, circostanze che nel caso di specie non sono mai state neppure dedotte.

Tuttavia, il Ministero non solo non ha adeguatamente chiarito le ragioni per precludere il beneficio al ricorrente ma ha palesemente confermato la possibilità organizzativa di assegnare sedi in via prioritaria a soggetti / genitori "*di figlio minore disabile in stato di gravità*" ex art.33 c.5 L.n.104/92.

Dal punto di vista organizzativo, pertanto, non vi era alcuna ragione straordinaria o eccezionale per rigettare la domanda del ricorrente di inserimento tra i candidati con priorità di scelta nel primo scaglione.

A causa del diniego alla richiesta di scelta prioritaria, il ricorrente è stato costretto ad accettare la sede di Roma, che gli impedisce di prestare la dovuta assistenza al familiare disabile.

*

2.- OMESSA VALUTAZIONE DELLA CONDIZIONE DEL [REDACTED] GRAVE – VIOLAZIONE DELLA "LEX SPECIALIS", OMESSO BILANCIAMENTO DEGLI INTERESSI IN GIOCO, VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI AFFIDAMENTO, DIFETTO D'ISTRUTTORIA E MOTIVAZIONE. Fermo restando quanto esposto nel precedente motivo in ordine al diritto del ricorrente alla scelta prioritaria della sede, [REDACTED]

[REDACTED] la determinazione impugnata risulta illegittima anche sotto un ulteriore e concorrente profilo.

L'Amministrazione ha, infatti, completamente omesso di considerare la particolare **condizione del [REDACTED], [REDACTED]**

in violazione della *lex specialis* e del doveroso bilanciamento degli interessi coinvolti. Nell'avviso del **9 aprile 2026**, infatti, l'Amministrazione si era **espressamente impegnata** a procedere alle assegnazioni di sede, nei limiti dei posti disponibili e tenuto conto delle opzioni espresse dai candidati, nel rispetto dell'ordine di graduatoria e della *par condicio*, prevedendo la possibilità di derogare a tali principi in presenza di situazioni riconducibili alla L. n. 104/1992.

In tale contesto, **la stessa Amministrazione si era vincolata** a valutare le singole posizioni dei candidati in possesso della prescritta documentazione, impegnandosi a procedere a un effettivo "*bilanciamento degli interessi in gioco*" ai fini dell'eventuale riconoscimento del beneficio della scelta prioritaria della sede.

Pur conservando un margine di discrezionalità nella concessione del beneficio, l'Amministrazione non aveva qualificato le condizioni indicate nell'avviso come requisiti tassativi, bensì come **elementi da valutare caso per caso**. Ne conseguiva l'obbligo di esaminare concretamente tutte le circostanze rilevanti e, quindi, anche la condizione del

rappresentava un elemento idoneo ad aggravare il complessivo carico assistenziale del nucleo familiare e, come tale, meritevole di specifica considerazione nell'ambito del bilanciamento con le esigenze organizzative dell'Amministrazione.

Una puntuale istruttoria avrebbe consentito di accertare che,

Si tratta di interventi che richiedono continuità assistenziale a favore di tutto il proprio nucleo familiare, difficilmente conciliabili con l'assegnazione del ricorrente



a una sede di lavoro distante centinaia di chilometri dalla residenza familiare, tanto più ove si consideri che il medesimo è chiamato ad assistere anche la moglie, riconosciuta persona con handicap in situazione di gravità.

A conferma di ciò, si allega una certificazione [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] (doc.16).

Il provvedimento impugnato risulta, pertanto, carente sotto il **profilo istruttorio e motivazionale**, poiché l'Amministrazione non ha esplicitato le ragioni per le quali la condizione del [REDACTED] sia stata ritenuta irrilevante ai fini del bilanciamento degli interessi, né ha dato conto delle concrete esigenze organizzative che avrebbero impedito l'assegnazione del ricorrente a una sede più vicina al domicilio dei familiari assistiti.

Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l'art. 33, comma 5, della L. n. 104/1992 deve essere interpretato in senso costituzionalmente orientato, alla luce dell'art. 3, secondo comma, Cost., dell'art. 26 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità del 13 dicembre 2006, ratificata con L. n. 18/2009, valorizzando la finalità di tutela sostanziale della persona con disabilità (*Cass. civ., sez. lav., n. 25379/2016*).

Alla luce di tali principi, **nella propria istruttoria e come vincolo auto-imposto**, l'Amministrazione era tenuta a svolgere un effettivo bilanciamento di tutti gli interessi coinvolti, valorizzando non solo la condizione della moglie, che integrava il presupposto richiesto dall'art. 33, comma 5, della L. n. 104/1992, ma anche la particolare situazione del [REDACTED], quale elemento idoneo ad aggravare il complessivo carico assistenziale gravante sul ricorrente.

Tale valutazione avrebbe dovuto considerare anche la presenza nel nucleo familiare di un'ulteriore figlia minore, [REDACTED] come risultante dallo stato di famiglia già trasmesso all'Amministrazione.



In definitiva, nel negare il beneficio della scelta prioritaria della sede, l'Amministrazione ha omesso di valutare unitariamente la situazione familiare del ricorrente.

Da un lato, la [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED].

Tale complessivo quadro familiare imponeva un'effettiva ponderazione degli interessi coinvolti, che l'Amministrazione ha invece completamente omesso di svolgere, limitandosi a negare il beneficio in termini generici e senza esplicitare particolari esigenze organizzative.

Ne deriva un irragionevole sacrificio delle esigenze di tutela del nucleo familiare e delle persone con disabilità assistite dal ricorrente, in contrasto con i principi di uguaglianza sostanziale, di tutela della famiglia e della salute, nonché con gli obblighi posti a presidio dei diritti delle persone con disabilità.

§§

ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

EX ART. 41 C.P.A.

Con la presente si formula istanza all'Ill.mo Collegio adito affinché, valutate le circostanze del caso di specie e i presupposti, Voglia autorizzare la notifica per pubblici proclami *ex art. 41 c.p.a.* mediante pubblicazione del ricorso sul sito web istituzionale dell'Amministrazione resistente, previo oscuramento dei dati sensibili. Tale richiesta è giustificata dall'elevato numero dei candidati coinvolti (controinteressati) e dall'impossibilità di reperire i loro indirizzi di residenza o le loro rispettive PEC.

§§

ISTANZA CAUTELARE

Per quanto concerne il "*fumus boni iuris*", si richiamano i motivi di ricorso.



Quanto al “*periculum in mora*”, nel caso di specie, sussistono tutti i presupposti per l’adozione di idoneo provvedimento cautelare volto alla sospensione degli atti impugnati relativi alla procedura di assunzione del concorso per il reclutamento di 2.600 assistenti a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria (cod.2).

La misura cautelare è necessaria per permettere al ricorrente di poter usufruire del diritto di preferenza.

La grave situazione familiare in cui versa il ricorrente non gli consente di trasferirsi stabilmente a Roma, sede di assegnazione, e rischia finanche di compromettere la sua stessa possibilità di accettare il posto di lavoro.

Per far fronte ai numerosi impegni di assistenza familiare, il ricorrente avrebbe bisogno di ottenere [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED](doc.17).

L’urgenza è rappresentata dal fatto che, a breve, **il Ministero procederà con l’assegnazione della sede per la presa di servizio, al momento sospesa per gli aggiornamenti della graduatoria (doc.18).**

La perdita di una sede disponibile vicina alla [REDACTED]
[REDACTED] a assistere comporterebbe per il ricorrente un danno grave e irreparabile ove fosse definito il trasferimento a Roma (quindi a distanza di chilometri), vista la complicatissima situazione familiare in cui lo stesso versa e le gravissime difficoltà che dovrebbe affrontare nel delegare l’assistenza dei propri familiari.

Il pregiudizio prospettato non riguarda infatti la mera perdita di una sede gradita, ma investe direttamente le esigenze assistenziali e [REDACTED]

[REDACTED]

La necessità di una sede prossima al nucleo familiare è, inoltre, confermata dalla concreta e continuativa attività assistenziale prestata dal ricorrente, il quale

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED].



In casi analoghi a quello in esame, **il TAR del Lazio ha già accolto numerose istanze di misure cautelari urgenti**, disponendo l'assegnazione provvisoria della sede di preferenza e riconoscendo, per le ragioni inerenti alla specifica richiesta *ex art.33 c.5 L.n.104/92*, da una parte la sussistenza di un pregiudizio concernente le esigenze assistenziali e, dall'altra, la necessità di salvaguardare la posizione del ricorrente (*Cfr. tra i tanti: TAR del Lazio decreto n.2748/2023*).

Va rammentato in ogni caso che, qualora il gravame dovesse – come auspicabile – trovare accoglimento, senza la previa sospensiva, l'Amministrazione verrebbe esposta quasi certamente alle richieste di risarcimento del danno da perdita di “*chance*” di parte ricorrente, con gravi spese a carico dell'erario.

A tal proposito, giova precisare infatti che nell'esigenza di assicurare effettiva tutela giurisdizionale agli interessi legittimi anche nella fase cautelare è possibile fare ricorso a misure cautelari di tipo ordinatorio e propulsivo - quindi a strumenti diversi dalla semplice paralisi degli effetti formali dell'atto impugnato - che permettano di imporre all'Amministrazione determinati comportamenti per la realizzazione della tutela giurisdizionale.

Vi sono dunque tutte le condizioni per concedere un'idonea misura cautelare volta a sospendere gli atti impugnati.

§§

ISTANZA DI OSCURAMENTO DEI DATI SENSIBILI

Si chiede, altresì, che l'Ill.mo Tribunale voglia disporre, ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, l'oscuramento dei dati sensibili, personali e identificativi del ricorrente, dei familiari dello stesso e di ogni altro soggetto menzionato nel presente giudizio, ivi compresi i relativi nominativi, in ragione della natura sanitaria e familiare delle circostanze dedotte in atti.

§§

P.Q.M.

Voglia Codesto Ill.mo Tribunale Amministrativo Regionale, previa adozione di ogni più opportuna misura cautelare, accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, annullare gli atti impugnati, disponendo il riesame della posizione del ricorrente e riconoscendogli il diritto alla scelta prioritaria della sede ai



sensi dell'art. 33, comma 5, della L. n. 104/1992, consentendogli di esercitare il relativo diritto di opzione o l'assegnazione presso una sede del distretto di

ovvero presso altra sede limitrofa, quanto più possibile prossima al domicilio dei familiari cui presta assistenza.

Il tutto con ogni consequenziale statuizione di legge, ivi compresa la vittoria di spese, competenze e onorari nonché la restituzione del contributo unificato che, ai sensi dell'art. 14 T.U. n. 115 del 30/5/2002, si dichiara versato nell'importo di € 325,00.

§§

Si depositano i seguenti documenti (in copia):

1. Provvedimento Avviso del 7/05/2026;
2. Mail Ministero del 9/04/2026;
3. Diniego del 12/05/2026;
4. Bando;
5. Graduatorie del concorso del 18/02/2026;
6. Rettifiche graduatorie 03/04/2026; 15/04/2026; 28/05/2026; 25/06/26;
7. Report domanda di partecipazione;
8. Prova scritta;
9. Estratto graduatoria posizione ricorrente;
10. E-mail del ricorrente del 10.04.2026 (con certificati);
11. Documentazione sanitaria [REDACTED]
12. Documentazione sanitaria [REDACTED]
13. Certificato stato di famiglia;
14. E-mail del ricorrente del 12/05/26;
15. Scelta sede ricorrente;
16. Certificazione [REDACTED]
17. Elenco scelta sedi;
18. Aggiornamento INPA.

Roma, 3/07/2026

Avv. Riccardo Di Veroli